



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 25
DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2023-2025 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **marzo** alle ore 18.48 è riunita la Giunta Comunale, nella sede comunale di Piazza Cesare Battisti 1, nella sala delle riunioni

Partecipano i signori

Susan Molinari – Vice Sindaca

e gli Assessori:

Luca Mussi

Valerio Bonazza

Massimo Valenti

Non partecipa alla seduta il Sindaco Franco Bazzoli

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo dr. Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Susan Molinari nella sua qualità di Vice Sindaca, avendo già aperta la seduta e assumendone la presidenza, introduce la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Oggetto: Adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2023-2025 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che ai sensi dell'art. 49, comma 2 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18, si applicano agli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento a parte delle disposizioni dell'ordinamento contabile contenuti nel Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e tra essi l'articolo l'art. 169 che, così come modificato dall'art. 1, comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 3 giugno 2022 che prevede;

"1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'articolo 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni." Evidenziato che il Piano esecutivo di gestione va ad articolare in maniera analitica le previsioni di spesa contenute nel bilancio, precisando con ulteriori livelli di dettaglio sia le entrate che le spese secondo i contenuti del "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e in coerenza con gli altri strumenti di programmazione del Comune;

Evidenziato ora, volendo entrare più nel merito del Cosiddetto Piano esecutivo di gestione, che, come si precisa al Punto 9 del principio:

- la funzione politico amministrativa di indirizzo e controllo è svolta dal Consiglio, che la esercita attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni e programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi;
- nell'ambito della destinazione delle risorse tra le missioni dell'ente, e nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal documento di programmazione, la funzione di ripartizione delle risorse in considerazione della natura economica della spesa, è svolta ulteriormente negli enti locali dalla Giunta, attraverso la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli, tale documento costituisce il piano esecutivo di gestione;
- in questo modo il Piano esecutivo di gestione degli Enti locali, predispone una suddivisione estremamente analitica dei tipi di spese che possono così distintamente essere attribuite ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa con le risorse necessarie al raggiungimento dei compiti assegnati, ed in questo stesso modo costituisce anche uno strumento per la determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio;

Evidenziato ancora che nel Principio, si hanno queste ulteriori definizioni del Piano, come segue:

“10.1 Finalità e caratteristiche

Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente.

Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il piano esecutivo di gestione:

- è redatto per competenza e per cassa con riferimento al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione;
- è redatto per competenza con riferimento a tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi al primo;
- ha natura previsionale e finanziaria;
- ha contenuto programmatico e contabile;
- può contenere dati di natura extracontabile;
- ha carattere autorizzatorio, poiché definisce le linee guida espresse dagli amministratori rispetto all'attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;
- ha un'estensione temporale pari a quella del bilancio di previsione;
- ha rilevanza organizzativa, in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad esso connesse.

Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione.

Il PEG facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti a livello politico orientando e guidando la gestione, grazie alla definizione degli indirizzi da parte dell'organo esecutivo, e responsabilizza sull'utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati.

Inoltre costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

10.2 Struttura e contenuto

Il PEG assicura un collegamento con:

- la struttura organizzativa dell'ente, tramite l'individuazione dei responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l'articolazione delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali, mediante l'assegnazione del personale e delle risorse strumentali.

Nel PEG devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine di permettere:

- a) la puntuale programmazione operativa;
- b) l'efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione;
- c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti.

Le risorse finanziarie assegnate per ogni programma definito nel SeO del DUP sono destinate, insieme a quelle umane e materiali, ai singoli dirigenti per la realizzazione degli specifici obiettivi di ciascun programma.

Nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello di classificazione del piano dei conti finanziario.

Gli "obiettivi di gestione" costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione di un determinato servizio.

Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere.

La struttura del PEG deve essere predisposta in modo tale da rappresentare la struttura organizzativa dell'ente per centri di responsabilità individuando per ogni obiettivo o insieme di obiettivi appartenenti allo stesso programma un unico dirigente responsabile.

In ogni caso la definizione degli obiettivi comporta un collegamento con il periodo triennale considerato dal bilancio finanziario. In tale ambito, il PEG riflette anche la gestione dei residui attivi e passivi.

Gli obiettivi gestionali, per essere definiti, necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli indicatori. Essi consistono in parametri gestionali considerati e definiti a preventivo, ma che poi dovranno trovare confronto con i dati desunti, a consuntivo, dall'attività svolta.

Il PEG contribuisce alla veridicità e attendibilità della parte previsionale del sistema di bilancio, poiché ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e contabili."

Evidenziato peraltro rispetto a quanto sopra riportato, che il Piano esecutivo di Gestione non è più la sede per la definizione di obiettivi dal momento che come si può rilevare nelle linee di indirizzo sul Piano integrato di Attività e Organizzazione, introdotto con art. 6 del Decreto Legislativo del 9 giugno 2021, n. 80, come convertito in Legge n. 6 agosto 2021, n. 113, (e da adottarsi anche nei Comuni sottoposti ad ordinamento regionale locale nei modi e limiti in cui possa valere per i Comuni della regione Autonoma Trentino Alto Adige come illustrato in particolare con circolare regionale 2/EO/2022, pervenuta il 10 febbraio 2022, n. prot. 1401), divulgate dall'ANCI, fonte particolarmente qualificata con pubblicazione n. 37 del febbraio 2023, l'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 30 giugno 2022, ha abrogato il terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che unificava nel Piano esecutivo di gestione il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del medesimo testo unico, e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 ottobre 2009; Seppure tali documenti non trovavano esatta corrispondenza nell'ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige si era ritenuto in passato di approfondire alcuni argomenti in proposito comunque in parte nell'ambito e in parte contestualmente al Piano esecutivo di gestione;

Evidenziato che ora invece per quanto si debba o si voglia si ritiene che comunque la sede di tali argomenti (obiettivi generali ed individuali) stia nel Piano integrato sopra citato, e quindi non vengono più approfonditi, nel Piano esecutivo di gestione;

Evidenziato

- che il Piano esecutivo di Gestione non è obbligatorio per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, e tuttavia il Comune dalla fine dell'anno 2018 si avvale di un Piano esecutivo di gestione, come strumento generale di indirizzo e di assegnazione delle risorse per le Aree della propria organizzazione;

- che peraltro nel Piano esecutivo di gestione predisposto per l'adozione con la presente deliberazione, come per il passato la Giunta non intende inserire un sistema di priorità perché preferisce con propri indirizzi puntuali stabilire man mano priorità e scelte operative, in modo da conformare l'attività dell'Amministrazione ed esigenze di flessibilità rispetto ai bisogni e alle funzioni che man mano la stessa Giunta ha ritenuto di far prevalere nel perseguimento degli interessi pubblici;

Evidenziato che sinora non si è ancora approvato il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2023-2025, e per indirizzare la gestione, in considerazione del fatto che sarebbe stata possibile secondo le regole dell'esercizio provvisorio (in virtù di quanto disposto dal Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2023 e del fatto che con decreto del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2022 che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2023-2025, con la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 3 gennaio 2023, si è preso atto che ancora non era stato approvato il bilancio di previsione 2023 - 2025, e quindi i responsabili gestionali del Comune avrebbero comunque potuto esercitare i propri compiti attingendo le risorse in base alle previsioni per l'esercizio 2023 contenute nel bilancio 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 10 febbraio 2022, e s.m.i. ed in base al corrispondente Piano esecutivo di gestione già approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 16 febbraio 2022 e s.m.i. Evidenziato che più recentemente il Consiglio comunale ha approvato una versione aggiornata del Documento unico di programmazione 2023-2025, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 13 marzo 2023, ed il Bilancio di previsione per il periodo 2023-2025, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 15 marzo 2023, ed ora in base alle indicazioni degli stessi ed alla struttura organizzativa del Comune è possibile approvare il Piano esecutivo di gestione 2023-2023, che riprende la struttura delle precedenti versioni, suddiviso in una prima parte che dà indicazioni di carattere generale sull'organizzazione amministrativa ed una seconda parte che assegna le risorse alle Aree, e che poi saranno gestite dai Responsabili e da delegati;

Evidenziato che per quest'anno per quanto riguarda l'assegnazione di risorse ai responsabili gestionali si è seguito un sistema nuovo, dettato da circostanze peculiari perché, in passato le risorse di cui al Piano esecutivo di gestione, sono state attribuite per Aree, l'Area 1 e l'Area 2, che avevano ciascuna un proprio responsabile gestionale, l'Area 1 il segretario comunale, e l'Area 2 il Vicesegretario comunale, che a loro volta hanno delegato alcune funzioni a dipendenti di elevata qualifica, cosicché nell'ambito delle disponibilità assegnate a ciascuna Area poi i delegati utilizzavano direttamente le risorse di loro competenza secondo gli atti di delega;

Evidenziato però che dall'anno in corso la tipologia dei soggetti muniti di poteri gestionali più diventata più variegata, perché la Giunta comunale intende valorizzare il personale di una certa qualifica, attribuendo ad esso direttamente e con responsabilità individuale piena funzioni gestionali, come illustrato più nel dettaglio in vari punti nelle premesse del Piano esecutivo di gestione, allegate alla presente deliberazione, essendo che è cessato dalle funzioni il Vicesegretario comunale, la Giunta ha individuato con apposite deliberazioni alcuni dipendenti cui attribuire alcune funzioni gestionali, dell'Area 2 ed il Sindaco ha formalmente preposto tali dipendenti all'esercizio di tali responsabilità con appositi decreti, e nel frattempo però il segretario comunale, in mancanza di un vicesegretario, esercita una funzione gestionale residuale per tutte le attività dell'Area 2 non attribuite ad altri responsabili, e ciò comporta che in questi casi il Piano esecutivo di gestione nella parte contabile, indicando analiticamente i soggetti che possono avvalersi delle specifiche risorse, diviene utile strumento per tradurre nel dettaglio le previsioni gestionali dei singoli responsabili in indicazioni più puntuali che aiutano a comprendere il loro campo d'azione, in modo da delimitare al massimo i possibili dubbi sul campo d'azione di ciascuno, rispetto a quello del segretario comunale ed altri delegati; inoltre secondo una suddivisione delle risorse delineata dal segretario comunale, in detto documento sono state individuate le risorse che vanno utilizzate dai dipendenti da lui

delegati dell'Area 1, seppure tali risorse non devono essere considerate esclusivamente riservate agli stessi dipendenti, ma anche ove lo voglia, riservate al segretario comunale, in quanto egli ne deve poter avere la disponibilità, ove intenda operare in sostituzione dei delegati, in avocazione ove ritenga opportuno o ove intenda revocare o ridurre deleghe, ma ciò permette di avere delle indicazioni tali per cui tutti i dipendenti che possono svolgere attività gestionali dell'Area 1 e dell'Area 2, e anche gli amministratori, sanno esattamente per ciascun tipo di spesa chi sia a occuparsene, per programmare l'attività, per richiedere che si abbiano spese, per coordinarle, con prontezza e certezza operativa; Evidenziato peraltro che la cessazione dal servizio del Vicesegretario comunale, che era titolare di una qualifica di tipo dirigenziale molto particolare, ha introdotto la possibilità per la Giunta comunale di stabilire essa stessa ed in pieno, la distribuzione delle competenze gestionali tra i dipendenti comunali ed intende farlo in un prossimo futuro anche con riferimento ai funzionari delegati dell'Area 1, cosicché il suddividere già ora riferendole ad essi le risorse si presta ad assicurare continuità quando gli stessi dipendenti opereranno con funzioni gestionali per volontà della Giunta e non per il tramite sostanziale del segretario comunale;

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi);

Evidenziato infine che come illustrato nella parte introduttiva del Piano allegata, il Comune intende dare copertura a posti dell'Area 2, principalmente a quello del Vicesegretario comunale, ma tuttavia finché ciò non avvenga è necessario per la funzionalità gestionale che i dipendenti ai quali la Giunta comunale ha disposto di attribuire responsabili gestionali permangano in tali funzioni oltre al periodo semestrale previsto con dette deliberazioni e nei decreti di nomina del Sindaco, e quindi è necessario che comunque essi siano incaricati di esercitare le medesime funzioni gestionali per un anno oltre alla scadenza già stabilita, e quindi si intende disporre chiaramente ciò in proposito, nell'esercizio delle competenze della Giunta ai sensi dell'art. 126, commi 2 ed 8 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, e ai sensi dell'art. 3, comma 3 del regolamento di organizzazione del Comune di sella Giudicarie, approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 5 gennaio 2016, cosa possibile perché le risorse finanziarie stanziare e disponibili permettono comunque di affrontare le correlative conseguenze retributive ed indennitarie, con ciò intendendo soprattutto la corresponsione correlata dell'indennità per area direttiva;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del segretario comunale quale responsabile della struttura competente, in quanto la formazione del Piano non riguarda aspetti puramente contabili ma molti risvolti amministrativi;

- parere di regolarità contabile, della delegata responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 53, 126, 183, 185, 187;

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni in premessa specificate, il Piano esecutivo di gestione, detto anche PEG, per gli esercizi finanziari del triennio 2023 – 2024 - 2025, in versione completa, costituita:

- dall'allegato A Introduzione generale (Parte illustrativa dell'organizzazione del Comune, della distinzione dei compiti di indirizzo gestionale e di controllo, delle modalità di gestione

delle competenze nell'ambito delle Aree in cui si sviluppa l'organizzazione amministrativa del Comune in relazione ai soggetti muniti delle competenze gestionali);

- dall'allegato alla presente deliberazione, Allegato B, PEG - documento contabile generale, con articolazione delle entrate e delle spese, e l'individuazione delle Aree alle quali spetta la competenza gestionale, ed in particolare con l'individuazione dei soggetti competenti gestionalmente, per quanto esposto in premessa, fermo restando che per quanto riguarda i soggetti competenti in quanto delegati dal segretario, e cioè la dottoressa Maura Molinari ed i dipendenti rag. Vittorio Mussi e Luisa Bassetti, si precisa che fintanto essi operino nelle competenze di delegati le relative risorse rientrano anche nelle competenze gestionali del segretario ove egli intenda sostituire i delegati, avocare a se pratiche, ridurre o revocare deleghe;

2. di specificare che potranno essere determinati e/o precisati con successivi provvedimenti eventuali ulteriori compiti priorità finalità e obiettivi assegnati alle strutture nonché altri atti di natura gestionale devoluti alla competenza dei responsabili di Aree e Servizi, in base gli stanziamenti di cui ai Capitoli del Piano, in quanto la Giunta comunale, come illustrato nella parte introduttiva del programma intende comunque esercitare le proprie competenze, intervenendo anche manifestando proprie indicazioni ed indirizzi nuovi nell'attività di spesa;

3. di dare atto che nei casi di necessità ed urgenza, riconosciuti dall'ordinamento, il sindaco può disporre interventi di spesa in sostituzione degli stessi assegnatari di risorse.

4. di stabilire che per il geometra Marco Salvadori, per la ragioniera Lia Rossi, e per l'arch. Stefano Libardi dell'Area 2 l'attribuzione di funzioni già prevista dalla Giunta comunale di durata semestrale a decorrere dalla nomina, continui oltre al semestre già determinato per un altro anno e pertanto si dispone che il Sindaco provveda con proprio decreto ad attribuire ad ogni dipendente le stesse responsabilità già attribuite per un altro anno,

5. di dichiarare la presente deliberazione a voti unanimi favorevoli, palesamente espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile essendo preordinata allo svolgimento di gran parte delle attività essenziali per la continuità dei servizi resi dal Comune;

6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa: a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi del codice del processo amministrativo – D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 (*), c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Al presente verbale sono allegati:

allegato A

allegato B

Sottoscritto Digitalmente, la Vice Sindaca, Susan Molinari

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.